

COMUNE DI CASALINO

Regolamento disciplinante la manomissione del suolo pubblico

Approvato con DCC n. 23 del 17/07/2023

- Art. 1 - Normativa da osservare per il rilascio della concessione
- Art. 2 - Assenza di vincoli per l'Amministrazione
- Art. 3 - Obblighi in caso di rinuncia
- Art. 4 - Richiesta di concessione
- Art. 5 - Obbligo di richiesta e comunicazione di inizio lavori
- Art. 6 - Validità della concessione
- Art. 7 - Soggetti da adibire ai ripristini
- Art. 8 - Garanzie
- Art. 9 - Responsabilità
- Art. 10 - Ripristini
- Art. 11 - Cautele durante l'esecuzione dei lavori
- Art. 12 - Collaudo dei ripristini
- Art. 13 - Ulteriori responsabilità
- Art. 14 - Varianti su disposizione dell'Amministrazione
- Art. 15 - Prescrizioni tecniche per le manomissioni ed i ripristini

Art. 1 - Normativa da osservare per il rilascio della concessione

1. La concessione per la manomissione di suolo pubblico sulle strade comunali e private aperte al pubblico transito è data sotto l'osservanza della normativa sui lavori pubblici nonché della normativa sulla tutela delle strade e della circolazione stradale.

Art. 2 - Assenza di vincoli per l'Amministrazione

1. La concessione non vincola ad alcuna servitù avendo l'Amministrazione concedente facoltà di imporre nuove condizioni e di revocare la concessione stessa quando ricorrano giusti motivi. Se le nuove condizioni richiedessero una spesa, questa è a totale carico del concessionario.

Art. 3 - Obblighi in caso di rinuncia

1. In caso di rinuncia della concessione le opere non potranno essere rimosse senza il preventivo consenso dell'Amministrazione concedente e, comunque, in caso positivo, con l'obbligo del perfetto ed immediato ripristino a carico del concessionario rinunciante.

Art. 4 - Richiesta di concessione

1. Ogni rottura del suolo pubblico dovrà essere preceduta da una richiesta scritta, corredata dai disegni necessari, nella quale risulti precisata la località in cui dovranno eseguirsi le manomissioni, l'entità della manomissione e le dimensioni delle condutture, canali o manufatti in genere che si intendono collocare o costruire, precisando altresì il tipo ed il materiale adoperato.

2. Dovrà inoltre essere indicato il termine entro cui si intendono iniziare e ultimare i lavori e l'impresa esecutrice degli stessi.

Art. 5 - Obbligo di richiesta e comunicazione di inizio lavori

1. Nessuna manomissione potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del competente responsabile di servizio.

2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Tecnico ed ai Vigili Urbani.

Art. 6 - Validità della concessione

1. Quando non sia diversamente prescritto, la concessione rilasciata ha validità di mesi 3, trascorsi i quali senza che siano stati iniziati i lavori dovrà essere presentata una nuova domanda.

Art. 7 - Soggetti da adibire ai ripristini

1. I lavori di manomissione ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti preferibilmente da ditte specializzate.

Art. 8 - Garanzie

1. A garanzia del ripristino a regola d'arte del suolo pubblico manomesso e prima del rilascio dell'autorizzazione, il concessionario dovrà versare il deposito cauzionale stabilito con apposito atto del responsabile di servizio in relazione all'entità delle manomissioni richieste, e che sarà rimborsato a lavori ultimati e favorevolmente collaudati.

Art. 9 - Responsabilità

1. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori viene rilasciata al concessionario che è responsabile di ogni eventuale sinistro o danno che potesse derivare alle persone o cose, escludendosi ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente.

Art. 10 - Ripristini

1. Il concessionario dovrà sistemare a proprie cure e spese tutti i servizi ed i manufatti pubblici e privati manomessi durante l'esecuzione delle opere.

2. Il concessionario è obbligato a ripristinare a proprie cure e spese i segnali del traffico (stop, strisce bianche, spartitraffici, ecc) sempre che tali segnali siano stati danneggiati a seguito di manomissione del suolo.

3. Il concessionario dovrà usare la massima diligenza perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 11 - Cautele durante l'esecuzione dei lavori

1. Il concessionario, durante i lavori, dovrà impegnare tutti i segnali diurni e notturni di legge, ed ove occorresse anche il personale di guardia per regolare il traffico.

Art. 12 - Collaudo dei ripristini

1. A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico procederà non prima di 60 e non oltre 120 giorni al collaudo dei ripristini delle strade manomesse.

2. In caso sfavorevole esito del collaudo, il concessionario dovrà provvedere, entro un termine fissato dall'Ufficio Tecnico, al rifacimento del ripristino.

3. Trascorso tale termine l'Ufficio Tecnico è autorizzato a far eseguire a sue cure il ripristino, a spese del concessionario, qualora questi non vi abbia provveduto.

Art. 13 - Ulteriori responsabilità

1. Il concessionario sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione concedente di tutti i cedimenti che dovessero verificarsi, in conseguenza di lavori dallo stesso effettuati, anche dopo il collaudo eseguito dall'Ufficio Tecnico.

2. In tal caso si procederà con le modalità previste nell'art. 11.

Art. 14 - Varianti su disposizione dell'Amministrazione

1. Tanto durante l'esecuzione dei lavori, quanto in prosieguo, sarà sempre facoltà dell'Amministrazione concedente, per esigenze di carattere pubblico, far eseguire quelle varianti che si riterranno opportune.

2. Le spese per gli eventuali spostamenti saranno a carico del concessionario come pure quelle dei ripristini del suolo pubblico secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15 - Prescrizioni tecniche per le manomissioni ed i ripristini

1. Strade con manto in asfalto:

- * scavo per la formazione del cassonetto stradale, spinto fino alla profondità di 40 cm. Dal piano strada finito, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica;
- * fornitura, stesa e cilindratura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm.;
- * fornitura, stesa e cilindratura di tondisco per uno spessore di 8 cm., compreso per una larghezza pari a quella dello scavo;

- * fornitura, stesa e cilindratura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 3 compresso, previa stesura di emulsione acida bituminosa per ancoraggio alla base, per una larghezza da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale
2. Strade con fondo in macadam:
- * scavo per la formazione del cassonetto stradale, spinto fino alla profondità di 30 cm. Dal piano strada finito, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica;
 - * fornitura, stesa e cilindratura di misto naturale di cava per uno spessore di 30 cm.;
 - * livellamento con moto livellatrice della sede viabile;
 - * fornitura, stesa e cilindratura di stabilizzato fino al completamento della sede viabile.
3. Marciapiedi:
- * scavo per la formazione del sottofondo, spinto fino alla profondità di cm. 30 dal piano marciapiede finito;
 - * fornitura, stesa e cilindratura di misto naturale di cava per uno spessore di cm. 20;
 - * formazione di massetto in calcestruzzo, spessore cm. 10, a kg. 200 di cemento 325 per me di impasto per una lunghezza pari a quella dello scavo;
 - * fornitura spesa e cilindratura di tappeto d'usura per uno spessore di cm. 2 compresso, per una lunghezza pari all'intero marciapiede
4. Banchine stradali:
- * Le banchine stradali eventualmente interessate da manomissioni dovranno essere ripristinate secondo le modalità indicate al punto 2 del presente disciplinare
5. Manufatti stradali:
- * Il concessionario dovrà provvedere alla ricostruzione a perfetta regola d'arte, dei tombini pozzetti, attraversamenti ecc., eventualmente interessati dalle manomissioni, contestualmente all'esecuzione di lavori di ripristino della sede viabile.